

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 17 marzo 2006, prot. n. 4891/1.3.17

Incompatibilità degli amministratori locali per lite pendente.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla sussistenza, nei confronti di alcuni consiglieri comunali, della causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in capo agli amministratori locali che abbiano una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l'ente di appartenenza.

La questione prospettata riguarda alcuni consiglieri comunali, i quali hanno proposto ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale, al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005/2007, "per ragioni di aperto dissenso con il contenuto dell'atto medesimo".

In via preliminare, si evidenzia che, secondo un indirizzo giurisprudenziale¹, i consiglieri comunali sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale le delibere dell'organo consiliare soltanto nel caso in cui tali atti si siano concretizzati in violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal consigliere comunale (ad esempio, irrivalenza della convocazione dell'organo, violazione dell'ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio, ecc.), interferenti sul corretto esercizio del mandato, e non invece per motivi attinenti in via esclusiva al contenuto intrinseco della deliberazione del consiglio.

Comunque, si evidenzia che il comma 3 dell'art. 63 del T.U. prevede l'esclusione della causa di incompatibilità per lite pendente, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un "fatto connesso con l'esercizio del mandato".

Di conseguenza, ai fini della valutazione della sussistenza dell'incompatibilità per lite pendente, risulta necessario accertare, nelle singole fattispecie concrete, se la controversia in cui l'amministratore è parte concerna o meno un fatto collegato con l'esercizio del mandato.

Al riguardo, la Cassazione Civile, nella sentenza 16 agosto 2005, n. 16956, ha fornito un'interpretazione ampia della deroga prevista dall'art. 63, comma 3, la cui ratio consiste nell'intento di escludere dalle cause di incompatibilità quelle controversie insorte per il perseguimento di un interesse generale, anche indipendentemente da fatti strettamente rientranti nell'ambito delle funzioni del consigliere. Secondo la Corte, "la norma infatti va letta tenendo presente che la deroga, volta a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni dal timore di incorrere in situazioni di incompatibilità, magari artatamente predisposte nell'ambito della lotta politica, deve ritenersi sussistente tutte le volte che l'amministratore abbia agito nell'interesse pubblico (...)".

Si ritiene, quindi, che l'esimente di cui all'art. 63, comma 3, operi ogniquale volta il consigliere comunale affermi di agire in tale veste, ossia non per fini personali, ma nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, a tutela degli interessi della collettività.

Pertanto, in pendenza del giudizio innanzi al TAR, qualora gli amministratori abbiano proposto il ricorso per un fatto inerente al mandato, il consiglio comunale, nell'ambito del procedimento di contestazione dell'incompatibilità, eventualmente avviato ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, dovrebbe tener conto dell'esimente di cui all'art. 63, comma 3.

¹ TAR Campania – Napoli, sez. I, 7 dicembre 2001, n. 5301; TAR Abruzzo – Pescara, 4 novembre 2004, n. 877; Consiglio di Stato, sez. VI, 25 maggio 1993, n. 383.